



Consiglio Regionale della Campania

A.O.O. Consiglio Regionale della Campania
Protocollo: 0007546/I Data: 20/04/2016 12:14
Ufficio: Segreteria Generale
Classifica:



Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, 81
NAPOLI

Ai Presidenti della V, VI e II
Commissione Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

Alla U. D. Studi Legislativi e Servizio
Documentazione

LORO SEDI

Oggetto: Proposta di Legge: "Passaporto Ematico"
Reg. Gen. 278

Ad iniziativa dei Consiglieri Maria Ricchiuti, Maurizio Petracca, Stefano Graziano, Francesco Moxedano e Carlo Iannace
Depositata in data 13 aprile 2016

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 98 del Regolamento interno;

ASSEGNA

il provvedimento in oggetto a:

V Commissione Consiliare Permanente per l'esame
VI e II Commissione Consiliare Permanente per il parere

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli, 20 APR. 2016

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania

13/4/2016
Dott. Rosa D'Amelio
FALCO
S.S.

A. CIMMINO

A.O.O. Consiglio Regionale della Campania
Protocollo: 0007108/1 Data: 13/04/2016 13:54
Ufficio: Segreteria Generale
Classifica:



Al Sig. Presidente del Consiglio Regionale
della Campania

Dr.ssa Rosa D'AMELIO

Propria sede

prot. n. 31/sp
del 07/04/2016

Oggetto: trasmissione Proposta di legge "Passaporto Ematico" ad iniziativa della consigliera **Maria RICCHIUTI**, Maurizio PETRACCA, Stefano Graziano, Francesco MOXEDANO e Carlo IANNACE.

Con la presente si trasmette, in allegato, la Proposta di legge "Passaporto Ematico" ad iniziativa dei consiglieri Maria RICCHIUTI (prima firmataria), Maurizio PETRACCA, Stefano GRAZIANO, Francesco MOXEDANO e Carlo IANNACE.

Cordilità

Napoli, 07 Aprile 2016

Avv. Maria RICCHIUTI

ATTIVITA' LEG.VA
REG. GEN. N. 278

13/04/16
vd. members



Consiglio Regionale della Campania

Proposta di Legge "PASSAPORTO EMATICO" ad iniziativa dei Consiglieri regionali Maria RICCHIUTI (prima firmataria), Maurizio PETRACCA, Stefano GRAZIANO, Francesco MOXEDANO e Carlo IANNACE

RELAZIONE alla Proposta di legge

Disposizioni per la tutela della salute concernenti l'obbligatorietà e l'importanza dei controlli ematici per tutti coloro che praticano attività sportive agonistiche e non.

Le notizie di cronaca degli ultimi tempi sono ricche di tragici eventi che vedono, purtroppo, quali protagonisti, tanti giovani atleti stroncati dalla morte durante lo svolgimento di attività sportive.

Il vertiginoso aumento di tali episodi impone una presa di posizione volta ad impedire il diffondersi del fenomeno con le sue disastrose ed irreparabili conseguenze.

E' la stessa Carta Costituzionale ad imporre un intervento legislativo in tal senso, riconoscendo e garantendo, all'art. 2, "...i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità.." e sancendo all'art. 3 l'impegno e il dovere dello Stato di rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana.

Tutela dei diritti fondamentali e garanzia di sviluppo della persona, costituiscono l'elemento centrale del disegno costituzionale, ed in tal senso si parla di intervento "propulsivo" dello Stato, proprio in quanto lo Stato deve concretamente attivarsi per rimuovere gli ostacoli che si frappongono al pieno sviluppo dell'individuo, sì da delineare un programma volto al sostegno ed alla protezione dell'infanzia e della gioventù.

Si convenga come lo sport rappresenti uno dei centri nevralgici di formazione e di aggregazione per i giovani, ove essi possono esprimere al massimo la propria personalità e la creatività, ove hanno l'opportunità di socializzare, comunicare e rapportarsi con gli altri coetanei, imparare a rispettare le regole del gioco e ad essere leali con i propri avversari; lo sport, quindi, riveste un importante ruolo educativo accanto a quello svolto dalla famiglia e dalla scuola.

Tanto è stato riconosciuto anche a livello internazionale, ove si consideri che la stessa Convenzione Internazionale sui diritti dell'Infanzia - approvata il 20.11.1989 dall'Assemblea Generale dell'ONU ed entrata in vigore il 02.09.1990 - ha espresso in maniera eloquente, all'art. 31, le valenze formative del diritto al gioco.

ATTIVITA' LEG. VI
REG. GEN. N. 278



Per tali motivi va alimentato e supportato con ogni strumento necessario, primo tra tutti, attraverso la tutela dei soggetti che praticano attività sportiva e della loro salute, in conformità all'art. 32 Cost. che riconosce la salute quale fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività.

Il legislatore, sensibile a tale problematica ha tentato, attraverso una serie di misure, di porre fine a questi eventi, tuttavia i casi di morte improvvisa continuano a dilagare negli ambienti sportivi, mietendo vittime tra i giovani atleti, per cui si rende ormai improcrastinabile un intervento legislativo risolutivo, che riesca finalmente a porre un freno a tali tragiche vicende.

La presente proposta di legge è finalizzata proprio a prevenire ed impedire tali fenomeni rendendo obbligatori, per tutti coloro che si accingono a praticare attività sportive, agonistiche e non, i controlli dei valori ematici e cardiaci; controlli, questi, indispensabili per il rilascio del certificato di idoneità all'attività sportiva. Essi hanno il precipuo scopo di indagare e rilevare eventuali anomalie, disturbi fisici o altre patologie, e permettono di intervenire tempestivamente a tutela della salute.

Il suddetto certificato di idoneità, fondamentale per la pratica di ogni tipo di sport, agonistico e non, potrà essere rilasciato ai giovani sportivi a partire dai sei anni, solo se i controlli ematici e cardiaci obbligatori avranno dato un esito negativo.

Dunque, in mancanza dei prescritti esami diagnostici preventivi, a nessun medico (medico curante, pediatra, medici sportivi iscritti all'Albo Regionale degli Specialisti, medici dell'ASL, Centri di medicina dello sport, etc..) dovrà essere consentito di rilasciare certificati di idoneità all'attività sportiva.

La presente proposta di legge intende rendere obbligatori i suddetti controlli medici per tutti coloro che svolgono l'attività sportiva, senza distinzione alcuna tra la pratica agonistica e non, poiché tutti i giovani atleti hanno eguale diritto alla tutela della propria salute.

Tale proposta si prefigge, inoltre, di ripetere periodicamente tali esami così da monitorare in maniera sistematica e continuativa i livelli del sangue degli sportivi e le loro condizioni cardiache, nel tentativo di evitare conseguenze irreparabili.

Difatti, iniziando i controlli sulla salute fin da piccoli, è possibile praticare una forma di prevenzione volta ad indagare ed accertare le eventuali patologie che, se individuate in una fase iniziale, possono essere più facilmente curate e rimosse.



Consiglio Regionale della Campania

In perfetta armonia con i principi fondamentali sanciti dalla Costituzione e nell'ottica di un'adeguata tutela della salute dei giovani sportivi, la presente proposta rappresenta, a nostro avviso, un importante segno di civiltà e di responsabilità per l'intera società, con il fine di promuovere lo sport ed impedire che lo stesso continui ad essere accompagnato da drammatici episodi.

RELAZIONE FINANZIARIA

- La proposta di legge non comporta oneri a carico del Bilancio Regionale

Napoli, lì 07 Aprile 2016

Avv. Maria RICCHIUTI



Consiglio Regionale della Campania

Proposta di Legge “ Passaporto Ematico”

art. 1 (Finalità)

1. In conformità agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, la presente legge - consapevole dell'importante ruolo sociale ed educativo dello sport - detta i principi volti a tutelare la salute dei giovani che in qualsiasi forma pratichino attività sportive, siano esse di carattere agonistico o non, nelle forme individuali, di gruppo e/o di squadra, nelle scuole o per il tramite di associazioni.

Art. 2 (Principi generali)

1. Ai fini della prevenzione e della individuazione precoce di malattie ematiche e/o cardiache, nonché di ogni altra e diversa forma di anomalia o disturbo fisico, è fatto obbligo a chi intraprende un'attività sportiva di sottoporsi, previamente, ad idonei e specifici esami diagnostici, indispensabili per ottenere la necessaria certificazione di idoneità alla pratica sportiva.
2. La legge impone, inoltre, di ripetere periodicamente tali controlli così da monitorare in maniera sistematica e continuativa i livelli del sangue degli sportivi e le loro condizioni cardiache, al fine di appurare lo standard di idoneità richiesto e necessario per una serena e sana attività sportiva.

Art. 3 (Destinatari)

1. La presente legge, nell'ottica della necessaria ed utile prevenzione delle malattie, si rivolge a tutti coloro che si accingono alla pratica dello sport ed in particolare ai bambini a partire dai sei anni, per i quali i controlli ematici e cardiaci, se compiuti tempestivamente, possono scongiurare le più gravi conseguenze, rendendo più efficace la cura delle eventuali patologie riscontrate.
2. A tal fine, le società e/o le associazioni sportive, gli Istituti scolastici e tutti i centri sportivi in genere, prima di fare intraprendere qualsiasi tipo di attività sportiva, sia essa di stampo agonistico o meno, hanno l'obbligo di acquisire dai giovani praticanti, il certificato di idoneità alla pratica sportiva.
3. Tale certificazione andrà acquisita ogni anno, prima dell'inizio dell'attività.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 4

(Obbligatorietà degli esami ematici al fine del rilascio del Certificato di idoneità all'attività sportiva)

1. Per ottenere il rilascio del certificato di idoneità all'attività sportiva, gli aspiranti atleti hanno l'obbligo di sottoporsi previamente a specifici ed appositi controlli ematici , da ripetersi periodicamente, ogni anno, al fine di poter continuare lo sport intrapreso.
2. Tali controlli obbligatori mirano ad accertare l'esistenza di eventuali anomalie, patologie o deficienze incompatibili con l'attività sportiva e tendono ad evitare i rischi conseguenti alla mancata prevenzione. Pertanto, si tratta di esami specifici e più approfonditi dei controlli di routine con cui, di solito, si certifica "la sana e robusta costituzione".
3. Gli esami ematici obbligatori devono comprendere: emocromo, reticolociti, sideremia, transferrina insatura, indice di saturazione della transferrina, ferritina, LDH, dosaggio eritropoietina, elettroforesi proteica, transaminasi, gamma-GT, fosfatasi alcalina, azotemia, creatininemia, uricemia, elettroliti, urine.
4. Gli esami cardiaci obbligatori devono comprendere: l'ecocardiogramma, l'elettrocardiogramma, la prova da sforzo oltre all'esame spirometrico.
5. In caso di manifesta obesità dell'aspirante atleta, sarà rilasciato un certificato della durata di trenta giorni con l'invito di rivolgersi ad un medico specialista per le cure opportune. Trascorsi i primi trenta giorni, sarà rilasciato il certificato di idoneità sportiva solo se verrà riscontrata una diminuzione nel peso del ragazzo.
6. Parimenti, in caso di evidenti segni di scoliosi nel soggetto interessato, sarà rilasciato un certificato della durata di trenta giorni con l'invito a sottoporsi a visita medica specialistica per gli opportuni accertamenti e le dovute terapie. Se, trascorsi i primi trenta giorni, non si riscontrano indici di miglioramento o si evidenziano peggioramenti, non potrà essere concesso il certificato di idoneità allo sport.
7. Il suddetto certificato di idoneità, dunque, potrà essere rilasciato ai giovani sportivi a partire dai sei anni, solo a condizione che siano stati esperiti i prescritti controlli ematici e cardiaci con esito negativo e che siano risolti eventuali casi di obesità e/o di scoliosi.
8. Pertanto, in difetto degli obbligatori esami diagnostici preventivi, nessun medico (medico curante, pediatra, medici sportivi iscritti all'Albo Regionale degli Specialisti, medici dell'ASL, Centri di medicina dello sport, etc..) potrà rilasciare certificati di idoneità all'attività sportiva.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 5

(Esezioni fiscali degli esami diagnostici)

1. Per ottenere l'esenzione degli esami previsti dalla presente legge, gli interessati potranno avvalersi del Mod. I.S.E.E. – Indicatore della situazione economica equivalente – da consegnare personalmente o per il tramite delle società sportive, presso le ASL competenti o presso i laboratori di analisi. Alle società sportive spetterà il ruolo di richiedere e vagliare attentamente la documentazione medica onde poter procedere all'iscrizione.

Art. 6

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Avv. Maria RICCHIUTI (UDC)

Maria Ricchiuti

ARCH. PETRACCA MAURIZIO (UDC)

Maurizio Petracca

(PP) Del. GRAZIANO STEFANO

Stefano Graziano

(IDV) Del. GLOXEDAMO FRANCESCO

Francesco Gloxedamo

(Aut. pi) Del. CARLO IAMMALE

Carlo Iammale